

Comune di AVIGLIANO (PZ)

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

VERBALE N. 16 del 19/05/2023	Relazione - parere su proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto <u>Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023-2025 del Comune di AVIGLIANO e dotazione organica in termini di spesa potenziale massima.</u>
------------------------------------	---

L'Organo di revisione del Comune di AVIGLIANO ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto il Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023-2025 del Comune di AVIGLIANO e dotazione organica in termini di spesa potenziale massima.

Atteso che l'organo di revisione verifica "l'accertamento sul rispetto della riduzione della spesa del personale, ai sensi dell'articolo 39 della Legge n. 449/1997";

Esaminati gli atti istruttori allegati;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Premesso che:

- α) ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- β) secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato da ultimo dal D.lgs. 75/2017, le pubbliche amministrazioni devono adottare annualmente un piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze;
- i piani di fabbisogno sono, inoltre, soggetti al controllo preventivo da parte dell'organo di revisione contabile che dovrà attestare la coerenza dello stesso ai vincoli finanziari;

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate con il Decreto del Dipartimento della funzione pubblica 08 maggio 2018;

Visto il Decreto 22/07/2022 del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 215 del 14/09/2022, con il quale sono state emanate le nuove linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L. Finanziaria per l'anno 2007) e successive modificazioni;

Atteso che con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, vengono espressamente confermate le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. n. 296/2006 (art. 3, comma 5, 4° periodo);

Rilevato che

- a decorrere **dall'anno 2014** gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il **contenimento delle spese di personale** con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge 114/2014, ossia **2011-2012-2013** (comma 557-quater della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014);
- tale **limite per il contenimento della spesa di personale**, rappresentato da detto valore medio del **triennio 2011-2013**, rimane un **limite fisso** per ciascun anno di riferimento a decorrere dall'anno 2014;

Visti

- ❖ l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
- ❖ il D.M. 17/03/2020, recante il nuovo regime per le assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni;
- ❖ la circolare ministeriale 13 maggio 2020, interpretativa di tale DM, pubblicata sulla G.U. n. 226 dell'11 settembre 2020;
- ❖ l'art. 6 del D.L. n. 80/2021 (cd. "Decreto Reclutamento"), il quale ha introdotto un nuovo strumento di programmazione e governance, denominato **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)**, destinato a sostituire una serie di piani e adempimenti previsti da diverse disposizioni normative;
- ❖ il D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/06/2022, contenente il *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*;
- ❖ il D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento per la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6

Atteso in particolare che

- tali disposizioni hanno introdotto una modifica significativa in merito alle nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020, delineando un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente, basato non tanto sulla logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, bensì su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;
- le nuove assunzioni dovranno essere in ogni caso coerenti con i piani triennali dei fabbisogni di personale e rispettose dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* consente, con decorrenza 20 aprile 2020, di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in alcuni casi in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;
- a tal fine, in base alla fascia demografica di appartenenza, la norma prevede l'assegnazione dei Comuni all'interno di tre valori soglia di virtuosità finanziaria;
- ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, i soli enti "virtuosi", ossia il cui valore soglia è uguale o inferiore al primo valore soglia di virtuosità in base alla propria fascia demografica, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006, fino al 31 dicembre 2024 possono assumere personale a tempo indeterminato incrementando annualmente la spesa del personale registrata nell'anno 2018 (in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto), in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1,

Atteso che

- con DGC n. 40 del 30.03.2023, previo confronto con le OO.SS. nella seduta a verbale del 27.03.2023:
 - sono stati individuati ed approvati con decorrenza 1° aprile 2023 i nuovi profili professionali del Comune di Avigliano, definiti sulla base della Tabella B (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) allegata al CCNL 16.11.2022 e dell'Allegato A-DECLARATORIE al CCNL 16 novembre 2022;

- è stata approvata la tabella di corrispondenza tra i precedenti profili professionali in vigore nel Comune di Avigliano e i nuovi profili professionali individuati con la suddetta DGC n.40/2023;
- la distribuzione di tali profili viene rappresentata nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale del Comune di Avigliano, intesa come dotazione organica in termini di potenziale massimo tetto di spesa;
- nella nuova programmazione del fabbisogno di personale voluta, in attuazione della riforma del Testo unico del pubblico impiego, dalle linee guida della Funzione pubblica, contenenti indirizzi per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, viene previsto per gli enti locali il superamento della dotazione organica teorica e l'introduzione del nuovo concetto di **dotazione di spesa potenziale massima**;
- il limite di spesa teorica potenziale massima, nell'ambito del tetto consentito dalla legge, previsto nell'articolo 1, comma 557, legge 296/2006 (media spese di personale sostenute negli anni 2011/2013), è attualmente rappresentato, per i Comuni, dal valore finanziario della spesa del personale in servizio, cui va aggiunta la spesa prevista per le assunzioni e consentita dalla vigente normativa sulla capacità assunzionale, quest'ultima data prioritariamente dal valore soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e al DM 17.03.2020, eventualmente integrato dal limite del turn over;
- con la **determinazione** del Responsabile del Settore II **N.54 del 19.05.2023** contenente l'aggiornamento al rendiconto 2022 del limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. del Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. **Anno 2023.**, è stato rilevato che:
 - ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Avigliano per determinare le spese di personale impegnabili per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2023, è pari al **25,58%**, come innanzi dettagliatamente indicato;
 - il Comune di Avigliano, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **22,76 %**, si colloca nella fascia dei comuni virtuosi che può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, ossia per **euro 137.309,86**;
 - per l'anno 2023 la spesa massima consentita per personale a tempo indeterminato è pari ad **euro 1.853.456,09**;
 - le componenti assoggettate al limite di spesa ai sensi dell'art. 1, co.557, della legge 296/2006 per il triennio 2011-2013 è pari a euro **1.886.126,76**;
 - ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020, la maggiore maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DPCM del 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - per l'anno 2023 il limite di spesa per personale assunto con forme flessibili di lavoro ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 28 è pari a euro **174.726,53 (= spesa anno 2009)**.

Considerato che il calcolo delle facoltà assunzionali residue, derivanti dalle cessazioni verificatesi nel Comune di Avigliano nei cinque anni antecedenti al 2020 («resti» inutilizzati e derivanti dalle **cessazioni intervenute** negli esercizi anteriori, ossia **2015-2016-2017-2018-2019**) ammonta a **73.617,04 euro** e che, dunque, in applicazione dell'art. 5, comma 2 del DM 17.03.2020 e sulla base del **parere** espresso dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze** in data **15 gennaio 2021** (prot. n. 12454), risulta più favorevole per il Comune di Avigliano utilizzare gli spazi previsti dalle nuove regole sulle capacità assunzionali;

Dato atto che il Comune di AVIGLIANO

- è Ente pubblico soggetto ai **vincoli di spesa del personale** di cui **all'articolo 1, comma 557**, della cd. *Legge Finanziaria 2007* (L. 27/12/2006, n. 296) e s.m.i.;
- si colloca nella fascia dei comuni virtuosi e può incrementare annualmente la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5 del DM 17.03.2020;
- essendo Comune virtuoso, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020, la maggiore maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DM del 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- **che** il Comune di AVIGLIANO risulta avere nell'anno 2023 un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti / popolazione per classe demografica definito dal DM 18 novembre 2020, che per i Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti prevede un rapporto medio di **1 dipendente** per ogni **166 abitanti**: tale dato determina per il Comune di AVIGLIANO, che al 31/12/2022 conta **n. 10.723 abitanti**, una quota teorica di dipendenti pari a circa n. 66 unità, contro gli effettivi dipendenti in servizio a tempo indeterminato che alla data odierna sono, invece, pari a n. 42 unità;

Tenuto conto che

- il rispetto dei limiti di spesa deve essere verificato in relazione alle spese di personale effettivamente sostenute nel suddetto triennio, assumendo quale dato contabile gli impegni desunti dal conto del bilancio (Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008; Umbria, parere n. 2/2008; Puglia, parere n. 17/2008; Corte dei conti - Sezione delle autonomie, delibera n. 2/2010);
- le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006, della L. n. 296/2006, prevedono il limite della spesa di personale in valore assoluto rispetto alla media 2011-2013 (fatta salva, per gli enti virtuosi, l'applicazione della deroga di cui all'art.7 del D.M. 17 marzo 2020);

Atteso che, alla luce del quadro normativo illustrato, risulta possibile poter aggiornare il programma delle assunzioni di personale nel triennio 2023-2025 in relazione alla capacità assunzionale di cui al valore soglia e nei limiti degli incrementi percentuali derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del DM del 17 marzo 2020 (cfr. determinazione del Responsabile del Settore II - *Finanziario* N.54 del 19.05.2023);

Richiamata la DCC n. 12 del 18.05.2023, con la quale è stato approvato il **Rendiconto** della gestione **esercizio finanziario 2022** ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000;

Considerato altresì che le **assunzioni di personale**, allo stato dell'attuale normativa in materia, sono soggette ai seguenti vincoli di legge:

- 1) **rispetto delle norme in materia di pareggio di bilancio** (fino all'anno 2018) ovvero, **a decorrere dall'anno 2019**, rispetto e mantenimento dell'**equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo**;
- 2) **rispetto del tetto alla spesa del personale** (rappresentato per gli enti soggetti al patto dalla media del triennio 2011-2013) nell'anno precedente, nonché nel corso dell'anno di competenza;
- 3) **approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato** (articolo 9, comma 1-quinquies DL 113/2016) e trasmissione delle relative informazioni alla Banca dati pubbliche amministrazioni (**Bdap**) entro trenta giorni dalla loro approvazione;
- 4) attivazione della **piattaforma di certificazione dei crediti** (art. 27 comma 9 del DL 66/2017);
- 5) avere **specificata capacità assunzionale**, nella misura prevista dalla legge;
- 6) avere **effettuato la verifica dell'eccedenza e/o sovrannumero** del personale;
- 7) avere **rideterminato la dotazione organica** nel corso del triennio precedente;
- 8) avere adottato il **programma annuale e triennale per il fabbisogno del personale**;
- 9) avere adottato il **Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi**;
- 10) avere adottato il **piano triennale delle azioni positive** in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006);
- 11) avere approvato il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)** (art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021);

Considerato, altresì, che il Comune di AVIGLIANO

- non ha dichiarato il dissesto finanziario e che dai dati dell'ultimo Conto Consuntivo non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- essendo Comune virtuoso, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020, la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DM del 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (e, dunque, in virtù di tale deroga, le spese di personale per l'anno 2023 risultano coerenti con il limite di spesa dato dalla media del triennio 2011-2013);

Vista la proposta del **Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di AVIGLIANO** per il **triennio 2023 - 2025** che verrà inserita nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 e nel **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025**;

Verificata la coerenza del programma triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con il principio di contenimento della spesa ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater, della legge 296/2006, che prevede il limite della spesa di personale in valore assoluto rispetto alla media 2011-2013 (fatta salva, per gli enti virtuosi, l'applicazione della deroga di cui all'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020);



Accertata la corretta quantificazione del valore soglia di riferimento sulla base di principi e criteri di omogeneità;

Certifica

- ❖ che il **valore della soglia percentuale** applicabile per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020 al **Comune di Avigliano**, appartenente alla fascia demografica di cui alla lettera f), è pari al 25,58%;
- ❖ che, dunque, il **Comune di Avigliano si colloca nella fascia dei comuni virtuosi**, possiede **capacità assunzionale** nella misura prevista dal DM 17.03.2020 e per l'anno 2023 **può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino ad euro per euro 137.309,86, detratta la quota di capacità assunzionale già utilizzata negli anni 2020-2021-2022**;
- ❖ per l'anno 2023 la **spesa massima consentita** nel Comune di Avigliano per personale **a tempo indeterminato** è pari ad euro 1.853.456,09;
- ❖ che nel Comune di Avigliano:
 - la spesa del personale a t. indeterminato in servizio al 1° gennaio 2023 è pari a euro 1.725.282,87
 - la spesa effettiva per nuove assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2023 è pari a euro + 83.483,23;
 - il valore delle cessazioni a tempo indeterminato relative all' anno 2023 è pari a euro - 59.011,22;
 - la spesa prevista per il lavoro flessibile per l'anno 2023 è pari a 60.161,36 euro (limite spesa 2009 = 174.726,53 euro);
- ❖ **il TOTALE spesa di personale** (tempo indeterminato + assunzioni flessibili) **prevista per l'ANNO 2023** (comprensiva delle nuove assunzioni) è pari ad **1.809.916,24** euro (valori su base annua) ed è, dunque, coerente con la relativa capacità assunzionale, come sopra specificata;
- ❖ che, come si evince dai documenti contabili, l'aggiornamento della **programmazione triennale 2023-2025 di fabbisogno del personale** del Comune di AVIGLIANO **rispetta il principio di riduzione complessiva della spesa**, nel combinato disposto degli **articoli 1, cc. 557e segg., della legge n. 296/2006** e della deroga prevista in favore dei Comuni virtuosi dall'**art. 7 del D.M. assunzioni 17 marzo 2020**;
- ❖ che in ordine ad eventuali assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione dei progetti finanziati con il PNRR e con fondi a carico del bilancio comunale (art. 31-bis, commi da 1 a 5, D.L. 152/2021, come convertito in legge), sostenute da specifiche deroghe ai vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo determinato, purché nel limite della spesa aggiuntiva prevista dalla norma, vengono rispettati nel Comune di Avigliano i parametri di sostenibilità finanziaria, come evidenziato nel prospetto **All.2b)**, unito alla proposta di PTFP.

Assevera

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e, dunque, la sostenibilità finanziaria della spesa di personale prevista nell'aggiornamento al **Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di AVIGLIANO** per il **triennio 2023 - 2025**:

-  sia per le assunzioni a tempo indeterminato, determinando una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del DPCM 17 marzo 2020;
-  sia per le eventuali assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 31-bis, commi da 1 a 5, D.L. 152/2021, in ragione delle esigenze straordinarie legate all'attuazione degli obiettivi e degli interventi finanziati dal PNRR.

Esprime

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Avigliano, lì 19/05/2023

Il Revisore dei Conti

Dr.ssa Maria Carmela COVIELLO

